

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1679)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1961

### Agevolazioni tributarie a favore della società finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1420, l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) venne autorizzato a costituire la Società « Finanziaria meccanica-Finmeccanica ». In particolare lo articolo 6 di detto decreto concesse, fra l'altro, l'agevolazione tributaria della tassa fissa di registro e ipotecaria per le operazioni finanziarie demandate alla « Finmeccanica » dallo stesso decreto. E l'articolo 1 del citato decreto precisa che tali operazioni sono le « operazioni finanziarie attive e passive tanto con le società nelle quali sia interessata la Finmeccanica, quanto con terzi, compresi riporti e anticipazioni su titoli ad esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, il tutto secondo le norme del proprio statuto sociale ».

Le richiamate norme dello statuto sociale prevedono, inoltre, che la « Finmeccanica » « potrà compiere operazioni finanziarie e commerciali attive e passive e potrà assumere partecipazioni anche in società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia connessa con quella delle aziende al capitale delle quali partecipa », e ciò al fine del « migliore raggiungimento dello scopo sociale »: scopo sociale che comporta, fra l'altro, di curare il coordinamento delle società in cui la « Finmeccanica » partecipa e di prestare alle stesse l'opportuna assistenza finanziaria.

Da ciò consegue che tutte le suindicate operazioni dirette al conseguimento delle finalità statutarie godono del particolare trattamento tributario della tassa fissa di registro ed ipotecaria.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ora, in sede di riordinamento delle aziende a partecipazione statale, allo scopo di riunirle in gruppi omogenei di idonee dimensioni, venne disposta la costituzione di una nuova società finanziaria, nella quale sono state raggruppate, mediante enucleazione dalla « Finmeccanica », le società operanti nel settore dei cantieri navali e delle produzioni con tale settore connesse.

Fu così costituita il 29 dicembre 1959 la Società « Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri » il cui statuto sociale ricalca quello della « Finmeccanica ». Infatti, l'articolo 4 di detto statuto, riguardante l'oggetto della società, così dispone: « La " Fincantieri " ha per scopo di assumere partecipazioni in società operanti prevalentemente nel campo delle costruzioni e delle riparazioni navali; di curare il coordinamento delle società stesse e di prestare loro l'opportuna assistenza anche di natura finanziaria. Per il raggiungimento dello scopo sociale la " Fincantieri " potrà compiere operazioni finanziarie attive e passive e potrà assumere partecipazioni anche in società la cui attività sia connessa con quella delle aziende al capitale delle quali partecipa ».

La nuova Finanziaria non gode, però, delle agevolazioni disposte a favore della « Finmeccanica », con la conseguenza che le aziende in essa inquadrate, le quali sono, poi, quelle che, in definitiva, in quanto beneficiarie dei finanziamenti, pagano i tributi dovuti dalla Finanziaria stessa, si trovano in una situazione di inferiorità rispetto a quella preesistente alla loro enucleazione dalla « Finmeccanica ».

Si è venuta, di conseguenza, a determinare per il settore in questione una situazione di maggiore onerosità e di palese sperequazione rispetto al trattamento agevolativo di cui gode la « Finmeccanica », ragion per cui si rende necessario, in considerazione anche della nota crisi che da anni affligge tutto il ramo cantieristico, introdurre, nei riguardi delle operazioni finanziarie demandate dallo statuto sociale alla « Fincantieri » per il raggiungimento dei suoi fini, le stesse agevolazioni previste a favore della « Finmeccanica » dall'articolo 6, comma secondo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420.

A questo scopo è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli atti e contratti stipulati per la esecuzione delle operazioni finanziarie demandate alla Società « Finanziaria Cantieri Navali-Fincantieri », con sede in Roma, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie nella misura di lire 2.000.